



**COMUNE DI GALBIATE**  
Provincia di Lecco

# **REGOLAMENTO DELLA MOSTRA MERCATO CON SEDE A GALBIATE RELATIVA AI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI**

**(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 9/5/2008,  
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del  
28/02/2011)**

# **Regolamento della mostra mercato con sede a Galbiate relativa ai prodotti agricoli locali.**

## **1. Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- mostra mercato dei prodotti agricoli del Comune di Galbiate, la attività di esposizione e vendita dei prodotti agricoli che si tiene periodicamente nell'area di proprietà comunale denominata Curt de la Russia, in Piazza Don Gnocchi. Tale area viene messa a disposizione degli imprenditori agricoli e degli altri soggetti previsti dal presente regolamento, per la vendita al dettaglio dei prodotti agricoli di provenienza aziendale.
- imprenditore agricolo, quello previsto dall'art. 2135 c.c.; è equiparato all'imprenditore agricolo l'imprenditore ittico di cui al D. Lgs. 226/2001;
- impresa agricola galbiatese, l'impresa conduttrice un'azienda agricola avente centro aziendale nel territorio del Comune di Galbiate; è equiparata all'impresa agricola galbiatese l'impresa ittica esercente l'attività di pesca nelle acque del Lario e/o del Lago di Annone;
- prodotti agricoli, i prodotti del suolo, dell'allevamento e i prodotti della loro prima trasformazione.
- prodotti della pesca, i prodotti delle catture nelle acque dei bacini del Lario e del Lago di Annone;
- prodotti agricoli di provenienza aziendale, quelli ottenuti dall'attività di coltivazione, allevamento e attività connesse esercitati dall'impresa direttamente o in conformità alle vigenti norme contrattuali;
- prodotti agricoli ammessi alla vendita, quelli provenienti direttamente dall'azienda e quelli di provenienza extra aziendale nei limiti di cui al D. Lgs 228/2001 con esclusivo riferimento ad alte aziende agricole galbiatesi;
- stand, lo spazio posto all'interno dell'area destinata alla mostra mercato e disponibile per l'esposizione dei prodotti agricoli ammessi alla vendita, gestito da un'impresa agricola fra quelle aventi diritto.

## **2. Finalità**

1. Il Mercato è un servizio di interesse pubblico che, attraverso la concentrazione dell'offerta, mira a tutelare i consumatori finali, a remunerare nella giusta misura i produttori agricoli eliminando l'intermediazione, a sostenere l'agricoltura e i prodotti agricoli locali, così come previsto dal D.M. 20 novembre 2007 (pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 2007 n. 301). A tal fine gli imprenditori agricoli galbiatesi aderenti all'iniziativa si impegnano a rispettare la regolarità dell'erogazione del servizio, a osservare orari di apertura al pubblico che ne permettano un'agevole frequentazione, a fornire ai consumatori un'adeguata informazione in merito all'origine dei prodotti e ai prezzi di vendita, secondo le norme previste dal presente regolamento.

## **3. Accesso alla mostra mercato**

1. Possono accedere alla mostra mercato, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, le imprese agricole galbiatesi.

2. Le imprese agricole interessate a porre in vendita i propri prodotti nel mercato devono presentare domanda scritta al Comune di Galbiate, su apposito modulo predisposto dall'ufficio commercio (allegato A al presente regolamento), impegnandosi al rigoroso rispetto di quanto in esso dichiarato, rendendo note le generalità, la sede aziendale, la consistenza aziendale, i prodotti disponibili e quelli che intendono porre in vendita al mercato. Le imprese agricole sono tenute ad essere in regola con la vigente normativa igienico sanitaria e fiscale, sollevando l'Amministrazione

Comunale da ogni responsabilità connessa all'adempimento delle stesse.

3. L'assegnazione degli stand alle imprese agricole richiedenti è concordato in seno all'assemblea dei produttori; in mancanza di accordo, la decisione spetta all'Amministrazione Comunale.

4. Le aziende agricole possono esporre e vendere esclusivamente i prodotti di provenienza aziendale. E' ammessa la vendita di prodotti di provenienza da altre aziende agricole aderenti all'iniziativa ma non presenti al mercato con proprio stand.

#### **4. Canone e cauzione**

1. L'accesso al mercato da parte delle imprese agricole assegnatarie dello stand è subordinato al rilascio della concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed al pagamento del relativo canone, secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento Cosap.

2. Il canone occupazione spazi sarà calcolato considerando tutte le 52 domeniche dell'anno di svolgimento del mercato, indipendentemente dalla presenza effettiva. In alternativa l'azienda agricola potrà scegliere di presenziare al mercato per due sole domeniche al mese e il canone verrà conteggiato su 26 giornate. Non saranno possibili altri frazionamenti.

#### **5. Gestione del Mercato**

1. La mostra mercato è gestita direttamente dagli imprenditori agricoli, in accordo e con il coordinamento dell'Amministrazione Comunale – Ufficio Commercio.

2. Deve essere riservato almeno uno spazio da assegnare temporaneamente, per consentire la partecipazione turnata di piccoli produttori agricoli con disponibilità di prodotto stagionale.

3. Considerate le dimensioni limitate degli spazi a disposizione, al fine di garantire una giusta gamma dei prodotti posti in vendita e perseguire la remuneratività dell'attività di mercato, nella scelta della assegnazione degli spazi deve essere ricercata la massima diversificazione delle tipologie di prodotto.

4. Possono essere organizzate all'interno dell'area di vendita iniziative culturali, informative e di promozione dei prodotti e dell'agricoltura, coerenti con le finalità del mercato, che possono prevedere anche la partecipazione di imprese non galbatesi e di operatori non agricoli.

#### **6. Gestione dei servizi di mercato**

1. Gli imprenditori agricoli dovranno provvedere direttamente alla gestione dei seguenti servizi di mercato:

- a. predisposizione degli stand negli spazi di vendita
- b. svolgimento dell'attività di vendita in conformità alle norme igienico sanitarie vigenti e al presente regolamento;
- c. ogni altro servizio ausiliario del mercato ritenuto utile.

2. Resteranno in capo al Comune l'attività di segreteria operativa.

#### **7. Servizio igienico-sanitario**

1. I produttori agricoli che pongono in vendita i propri prodotti all'interno del mercato, ferma restando ogni responsabilità in capo ai medesimi, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni sanitarie previste dalle vigenti norme e devono rispettare le vigenti normative in tema di etichettatura dei prodotti posti in vendita.

2. Il servizio di vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e attrezzature nonché per l'accertamento della commestibilità dei prodotti agricoli immessi nel mercato è espletato dai competenti organi pubblici.

#### **8. Assegnazione e gestione degli stand**

1. L'assegnazione degli stand, anche per quanto attiene ubicazione e dimensioni, viene fatta

tenuto conto delle esigenze dei singoli produttori e di quelle organizzative e di gestione generali.

2. Lo stand deve essere gestito direttamente dall'assegnatario e/o dai partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230/bis del Codice Civile, oppure da personale dipendente.

3. Nella planimetria allegata al presente regolamento vengono individuati gli stand che compongono il mercato.

## **9. Uso degli stand**

1. Ogni assegnatario deve indicare in modo chiaro e ben leggibile nel proprio stand:

- a. le generalità e l'indirizzo della propria impresa
- b. il prezzo di vendita dei prodotti esposti per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

La Polizia Locale è tenuta a sorvegliare sul rispetto delle prescrizioni suddette.

2. Ogni produttore è l'unico diretto responsabile, a tutti gli effetti di legge, dei propri prodotti posti in vendita.

3. Gli stand devono essere usati solo per il deposito dei prodotti da porre in vendita e delle attrezzature necessarie per la stessa; essi devono essere usati con la massima cura e diligenza, evitando imbrattamenti e danneggiamenti.

4. E' vietato adibire le aree di pertinenza del mercato a deposito di imballaggi vuoti o di altri materiali.

5. Non è consentito installare negli spazi del mercato impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità senza la preventiva autorizzazione del Comune di Galbiate.

6. L'assegnazione degli stand può essere revocata, previa diffida, nei seguenti casi:

- a. perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato;
- b. uso dello stand non conforme al presente regolamento e alle eventuali ulteriori disposizioni impartite dal Comune;
- c. cessione a terzi dello stand;
- d. gravi infrazioni alle leggi, al regolamento ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
- e. vendita di prodotti di provenienza non aziendale, anche nei limiti previsti dalle vigenti norme.

7. La revoca è imposta dal Comune, previa diffida all'interessato, salva ogni altra azione civile o penale.

## **10. Calendario e orario di vendita**

1. La vendita dei prodotti ha luogo tutte le domeniche.

2. Gli orari di funzionamento sono dalle ore 8,00 alle ore 12,30, salvo diverse disposizioni. Le operazioni di allestimento e di chiusura possono essere svolte dalle 7,30 alle 8,00 e dalle 12,30 alle 13,00.

## **11. Ordine interno**

1. E' vietato agli assegnatari, sia nel mercato che nelle sue dipendenze:

- a. effettuare vendite in luoghi diversi da quelli assegnati;
- b. abbandonare, alla fine delle vendite, prodotti invenduti, imballaggi e ogni altro genere di materiale;
- c. ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione pedonale;
- d. gettare sui luoghi di passaggio prodotti avariati o altro materiale;
- e. sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni senza il preventivo consenso del Comune;
- f. tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle vendite;
- g. ogni atto contrario alla sicurezza.

2. Al termine delle operazioni di vendita ciascun assegnatario è tenuto a rimuovere dallo stand i rifiuti derivanti dall'attività di vendita e provvedere al loro successivo smaltimento, lasciando accuratamente pulito lo spazio assegnato.

## **12. Circolazione dei veicoli**

1. I veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita possono accedere alla corte negli orari previsti per l'allestimento e la chiusura.

## **13. Provvedimenti disciplinari**

1. Indipendentemente dall'eventuale azione penale o civile e dalle sanzioni previste da altre leggi, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento di mercato, tenuto conto della gravità dell'infrazione e della recidività del responsabile, sono punite da parte del Comune con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- diffida scritta;
- sospensione dell'assegnazione dello stand;
- revoca dell'assegnazione dello stand.

## **14. Educazione alimentare e iniziative promozionali**

1. Il Comune, d'intesa con gli assegnatari, elabora un piano annuale di informazione, educazione alimentare e orientamento dei consumi, destinato agli utenti del mercato ed ai consumatori. Gli imprenditori agricoli aderenti sono tenuti a collaborare con il Comune alla sua attuazione.

## **15. Controversie**

1. Le eventuali controversie insorte tra soggetto gestore e assegnatari, in applicazione del presente regolamento, sono demandate ad un collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati rispettivamente da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzione di presidente, nominato dai primi due o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Lecco.

In caso di ricorso all'autorità giudiziaria la competenza è del Foro di Lecco.

## **16. Modifiche del regolamento**

1. Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere proposte dall'Assemblea degli imprenditori agricoli aderenti e la loro efficacia è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

**ALLEGATO A**

**RICHIESTA DI ACCESSO ALLA MOSTRA MERCATO DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL  
COMUNE DI GALBIATE**

COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_ SESSO \_\_\_\_\_

DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_ COMUNE DI NASCITA \_\_\_\_\_

**RESIDENZA:** PROVINCIA \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ COMUNE \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_

**IN QUALITA' DI:**

***TITOLARE DELL'OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE***

PARTITA I.V.A. ....

SEDE LEGALE NEL COMUNE DI ..... PROVINCIA .....

INDIRIZZO ..... TEL. ....

SEDE AZIENDALE NEL COMUNE DI ..... PROVINCIA .....

VIA, PIAZZA, ..... N. .... CAP. ....

TEL. ....

***LEGALE RAPPRESENTANTA DELLA SOCIETA'***

COD. FISCALE .....

SEDE LEGALE NEL COMUNE DI ..... PROVINCIA .....

INDIRIZZO ..... TEL. ....

SEDE AZIENDALE NEL COMUNE DI ..... PROVINCIA .....

VIA, PIAZZA, ..... N. .... CAP. ....

TEL. ....

Visto il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. .... del .....

Dichiara di aderire all'iniziativa mostra mercato dei prodotti agricoli del Comune di Galbiate.

**Ai sensi dell'articolo 3 del citato regolamento**

**chiede** l'assegnazione di uno spazio all'interno del mercato agricolo per la vendita dei seguenti prodotti:

- prodotti lattiero/caseari
- carne
- salumi
- miele
- prodotti ortofrutticoli
- prodotti ittici
- olio extravergine di oliva
- altro .....

**chiede** di poter commercializzare i propri prodotti tramite altre aziende agricole presenti al mercato con proprio stand.

- prodotti lattiero/caseari
- carne
- salumi
- miele
- prodotti ortofrutticoli
- prodotti ittici
- olio extravergine di oliva
- altro .....

**Dichiara:**

Di essere in regola con la vigente normativa igienico sanitaria e fiscale e di assumersi ogni responsabilità connessa all'adempimento della stessa, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Di accettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento comunale .

Di possedere i requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 18/05/2001, n. 228.

Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.